

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003 N. 1

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione  
per l'anno finanziario 2003.**

**pag. 3**

**LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003 N. 2**

**Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane).**

**pag. 4**

**LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003 N. 3**

**Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.**

**pag. 7**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2.1.2003 N. 1/REG**

**Regolamento Regionale recante: "Modifiche al Regolamento Regionale 21 febbraio 2002 n. 1 (Norme sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale)".**

**pag. 38**

**ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA 9.10.2002 N. 4395**

**Ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra A.S.L. n. 2 ed altri contro Regione Liguria.**

**pag. 40**

**LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003 n. 1****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino all'approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003, e comunque non oltre il 30 aprile 2003, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2003, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte:

a) da provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) che entrano in vigore nell'anno 2003;

b) da provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 7 maggio 2002 n. 21 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002) cui è stato applicato l'articolo 50 della l.r. 15/2002.

2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio è effettuata nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 31, 32 e 33 della l.r. 15/2002.

**Articolo 2**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 gennaio 2003

PER IL PRESIDENTE  
IL VICE PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

---



---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
2 GENNAIO 2003 N. 1**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge**

a) *la Giunta regionale, su proposta del Presidente S. Biasotti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 dicembre 2002 n. 88;*

b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 dicembre 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 288;*

c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale l'11 dicembre 2002;*

d) *la I Commissione consiliare nella seduta del 19 dicembre ha espresso parere favorevole;*

e) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 dicembre 2002 (Relatori Consiglieri G.Barci e P.Perfigli);*

g) *la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2003.*

**2. Relazione al consiglio regionale**

*Relazione di maggioranza (Consigliere G.Barci)*

*Il disegno di legge n. 288 - sottoposto oggi alla*

valutazione del Consiglio regionale - autorizza, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2003 sulla base del progetto approvato dalla Giunta.

In base al provvedimento in esame, dunque, la Giunta è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino all'approvazione della con legge del bilancio della Regione, e comunque non oltre il 30 aprile 2003, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2003, secondo gli stati di previsione della spesa e dell'entrata, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte:

- a) da provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata l.r. 15/2002 che entrano in vigore nell'anno 2003;
- b) da provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 7 maggio 2002 n. 21 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002) che prevedono, rispettivamente, l'iscrizione a bilancio delle assegnazioni vincolate da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti istituzionali (lettera a) e delle risorse conseguenti al ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato (lettera c), cui è stato applicato l'articolo 50; secondo tale articolo detti fondi possono essere acquisiti in entrata alla competenza dell'esercizio in cui sono stati assegnati, mentre le corrispondenti spese possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo in relazione all'epoca in cui è avvenuta l'assegnazione e alla impossibilità di assumere l'impegno a norma dell'articolo 67 della medesima legge entro il termine dell'esercizio nel quale si è realizzata l'entrata.

Durante l'esercizio provvisorio gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per l'anno 2003, come sopra integrato, sono gestiti per dodicesimi ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 15/2002.

Al termine di questa breve relazione, si auspica che anche il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul provvedimento, approvato a maggioranza dalla I Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere P.Perfigli)

Il disegno di legge n. 288: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003" è stato presentato dalla Giunta regionale con grande fretteolosità, proprio

a fine anno. Questo ormai consueto ritardo ripropone la pesante inadeguatezza del Centrodestra in Regione nella predisposizione degli atti di programmazione economico-finanziaria.

Tutto questo fa mancare un quadro di riferimento certo su temi fondamentali dell'attività regionale: sanità, sociale, sviluppo economico, occupazione, infrastrutture, scuola-formazione, territorio-ambiente.

Risollecitiamo la Giunta regionale a presentare il bilancio "vero" e la "legge finanziaria" con effettivi contenuti, per il 2003 al fine di sviluppare un confronto necessario e approfondito.

Questa situazione assolutamente negativa, ci porta ad esprimere un giudizio molto critico e a un voto negativo del D.D.L. n. 288.

### 3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 P.I.
- La legge regionale 7 maggio 2002 n. 21 è pubblicata nel B.U. 8 maggio 2002 n. 8 S.O.

### 4. Struttura di riferimento: Settore Risorse Finanziarie.

## LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003 n. 2

### Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14/1998)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (interventi per la riqualificazione

dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane) è sostituito dai seguenti:

### **“Articolo 1**

(Finalità)

1. La presente legge è diretta a favorire l'inserimento di attività produttive, lo sviluppo di nuova imprenditorialità ed il miglioramento e recupero ambientale di aree ed immobili produttivi degradati e dismessi.
2. La presente legge è diretta altresì a favorire la rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani.

### **Articolo 2**

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge opera nelle zone del territorio regionale in cui gli interventi diretti alle finalità di cui all'articolo 1 non sono assistiti da misure agevolative previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (DOCUP) Obiettivo 2.”.

### **Articolo 2**

(Sostituzione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 14/1998)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 14/1998 sono sostituiti dal seguente:

### **Articolo 3**

(Fondo per aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate)

1. La Regione costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.p.A.), un Fondo destinato alla realizzazione di aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate, così come definite dall'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”).

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, tramite la concessione di contributi in conto capitale, Enti locali o Società miste a maggioranza pubblica per iniziative ricomprese nel Piano di Interventi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 9/1999 e che siano dirette:

- a) al recupero di siti produttivi parzialmente o totalmente dismessi;
- b) all'approntamento di aree produttive parzialmente o totalmente libere;
- c) al miglioramento ambientale e al superamento del rischio ambientale di aree produttive;
- d) alla creazione di aree ecologicamente attrezzate o alla trasformazione di aree produttive insediate in aree ecologicamente attrezzate.

3. La Giunta regionale approva i criteri di priorità e le modalità per la concessione dei contributi, per la gestione del Fondo nonché per il trasferimento delle risorse finanziarie a F.I.L.S.E. S.p.A.

4. I rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. sono disciplinati mediante la stipulazione di apposita convenzione, contenente, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale e di monitoraggio degli interventi, nonché l'indicazione dei corrispettivi da attribuire a F.I.L.S.E. S.p.A. per le attività previste dalla presente legge.”.

### **Articolo 3**

(Sostituzione degli articoli 4, 5, 6 e 7)

1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 14/1998 sono sostituiti dai seguenti:

### **“Articolo 4**

(Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani)

1. La Regione concede contributi in conto capitale per l'attuazione, negli ambiti territoriali di cui al comma 2, di progetti di investimento integrati e funzionalmente collegati, diretti alla rivitalizzazione e alla riqualificazione dei centri urbani, presentati congiuntamente da Comuni e Consorzi di piccole e medie imprese.

se industriali e/o artigiane, e/o commerciali e/o di servizi, con prevalenza numerica di imprese commerciali aventi sede operativa negli ambiti medesimi.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i Comuni individuano, all'interno delle zone di cui all'articolo 2, determinati ambiti territoriali ricadenti nei centri urbani, caratterizzati da una concentrazione di piccole e medie imprese industriali e/o artigiane e/o commerciali e/o di servizi che necessitano di un miglioramento delle condizioni di vivibilità e di fruibilità dei servizi stessi, da parte della collettività.
3. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione Europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001, ovvero nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE n. 70/2001 della Commissione Europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.

#### Articolo 5

(Riconoscimento dei Consorzi)

1. I Consorzi, per poter fruire dei contributi di cui alla presente legge, devono essere riconosciuti secondo i criteri e con le modalità approvate dalla Giunta regionale.

#### Articolo 6

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale approva la tipologia degli interventi ammissibili, i criteri di priorità nonché le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e ne riferisce alla Commissione competente.".

#### Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 gennaio 2003

PER IL PRESIDENTE  
IL VICE PRESIDENTE  
Vincenzo Gianni Plinio

---



---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003 N. 2

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 2. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore G. Gatti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 giugno 2002 n. 73;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 giugno 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 250;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 19 giugno 2002;
- d) la III Commissione consiliare in data 9 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole;
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 dicembre 2002 (Relatori Consiglieri G. Gadolla e U. Benvenuti);
- f) la legge regionale entra in vigore il 16 gennaio 2003.

#### 3. Relazioni al Consiglio regionale

*Relazione di maggioranza (Consigliere G. Gadolla)*

*Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio introduce alcune modifiche alla legge regionale 14/1998 dirette a realizzare il coordinamento degli*

interventi regionali con quelli previsti dalla normativa comunitaria, nonché a consentire una razionale utilizzazione del fondo costituito presso Filse S.p.A.

In particolare, in relazione al fondo per le aree industriali e per le aree ecologicamente attrezzate, si è inteso attribuire maggiore autonomia agli Enti Locali nelle scelte operative connesse agli interventi finanziabili.

La finalità perseguita dal disegno di legge in discussione, è quella di "ripulire" la vigente legge regionale, rendendola più snella attraverso l'individuazione di obiettivi di fondo, lasciando la disciplina di dettaglio al più flessibile strumento del provvedimento amministrativo.

Per i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla III Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale

Relazione di minoranza (Consigliere U. Benvenuti)

Il disegno di legge n. 250 (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 14, recante: "Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane") presenta aspetti critici e negativi, che abbiamo evidenziato nella discussione in Commissione.

1. Il disegno di legge attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad approvare la tipologia degli interventi ammissibili, i criteri di priorità nonché le modalità di concessione dei contributi. Si tratta di uno spostamento di poteri a favore della Giunta regionale che introduce margini di discrezionalità, in contraddizione con i principi di trasparenza dell'iter procedurale e di certezza per i soggetti interessati a richiedere i contributi previsti dal disegno di legge.

È molto più corretto, sotto il profilo istituzionale e nei rapporti con il mondo dell'impresa, indicare in legge i criteri di priorità per l'abrogazione dei contributi come recita la legge regionale 14/98, che si vuole ora cambiare o, ancor meglio, prevedere uno specifico atto del Consiglio regionale contenente i criteri e le tipologie degli interventi ammissibili, lasciando alla Giunta la determinazione delle modalità per la concessione dei contributi.

2. Analoga osservazione riguarda la riscrittura dell'articolo 5, proposto dal disegno di legge. Si afferma infatti che i consorzi di imprese, per poter essere ammessi a fruire dei contributi, debbano essere riconosciuti secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale.

Riteniamo che questa norma da un lato penalizza la autonoma capacità del sistema delle imprese di organizzarsi sul territorio e avanzare proposte

### 3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998 n. 6 P.I.

Note all'articolo 2

- La legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, pubblicata nel B.U. 14 aprile 1999 n. 6 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 27, pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001 n. 8 P.I.

- Il d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112 è pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998 n. 92 S.O.

### 4. Struttura di riferimento: Dipartimento Sviluppo Economico

## LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003 n. 3

### Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

#### FINALITÀ, COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria attribuisce particolare im-

portanza al settore dell'artigianato e disciplina le proprie attribuzioni nella materia al fine di:

- a) tutelare, sviluppare e valorizzare le attività artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche e tradizionali;
- b) assicurare autonoma rappresentanza e autotutela al settore mediante le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato nonché mediante la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- c) coordinare e rendere più efficaci gli interventi pubblici volti alla tutela e allo sviluppo del settore anche mediante la predisposizione di piani di intervento;
- d) razionalizzare le competenze di intervento tra i vari soggetti operanti nel settore onde facilitare i rapporti delle imprese con la Regione, con il sistema delle autonomie locali, con gli organismi interessati.

### **Articolo 2**

(Beneficiari degli interventi regionali)

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, le imprese singole, i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa.
2. L'imprenditore e l'impresa artigiana devono possedere i requisiti e i limiti dimensionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
3. Gli interventi finanziari, al fine di favorire la nascita di nuove imprese artigiane, sono disposti anche a favore di soggetti che ottengano l'iscrizione al competente Albo provinciale entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.
4. Le provvidenze possono essere disposte a favore di imprese aventi una sede operativa in Liguria e che riguardino iniziative realizzate in tale ambito territoriale.

### **Articolo 3**

(Coordinamento e attuazione degli interventi)

1. La Regione Liguria esercita la programmazio-

ne, l'attuazione ed il controllo degli interventi a favore dell'artigianato.

2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e l'impiego delle risorse disponibili mediante la predisposizione di organici programmi di intervento pluriennali e piani annuali che favoriscano la partecipazione finanziaria anche di altri soggetti pubblici e dei privati sulla base di obiettivi prioritari volti a promuovere la nascita, la qualificazione ed il rafforzamento delle imprese artigiane.
3. L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto dell'artigianato può essere delegata a Enti strumentali e/o funzionali regionali o affidata a organismi di diritto pubblico o a idonee strutture operative esterne secondo quanto previsto dalla presente legge.
4. Per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento di insediamenti artigiani si applicano le disposizioni di cui ai capi V - Sportello Unico - e VI - Procedure per le attività produttive - della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "Sviluppo Economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione Scolastica" e "Formazione Professionale").

## **TITOLO II**

### **TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

#### **CAPO I**

#### **DEFINIZIONE E REQUISITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E ASSOCIAZIONI**

### **Articolo 4**

(Imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestio-



ne e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

### Articolo 5

(Definizione di impresa artigiana)

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 6, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa.
2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 6 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le Società per Azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 6 e con gli scopi di cui al comma 1:
  - a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso

dei requisiti indicati dall'articolo 4 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

- b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 4 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle Società di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.
5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
6. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali.
7. La Commissione regionale per l'artigianato individua le attività, in particolare legate alle nuove professioni o caratterizzate per l'impiego di nuove tecniche produttive, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.

### Articolo 6

(Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
  - a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato;
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.
- e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
- a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

- d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- e) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
- f) sono computati i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

### Articolo 7

(Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all'albo di cui all'articolo 17.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'Albo di cui all'articolo 21 a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'Albo i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

## CAPO II

### ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO

#### Articolo 8

(Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)

1. Sono costituite quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato.

#### SEZIONE I

##### COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

**Articolo 9**

(Composizione delle Commissioni)

1. I componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. e si compongono di quattordici membri di cui:
  - a) sei titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria;
  - b) due esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative della Provincia;
  - c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della Provincia;
  - d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
  - e) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  - f) il Conservatore del Registro delle imprese o suo delegato.
2. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione provinciale purché siano pervenute alla Regione almeno sette designazioni, salvo l'integrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.
3. In mancanza di almeno sette designazioni nel termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro apposito termine, nomina un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato.
4. I componenti di una Commissione provinciale per l'artigianato di cui alle lettere b), c), e) del comma 1 non possono far parte di un'altra Commissione Provinciale.
5. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano di età, che la presiede, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione, ai componenti della Commissione, del decreto di nomina. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Dirigente regionale competente.
7. Il Presidente della Commissione provinciale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti fra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

Qualora nella prima votazione non sia raggiunta tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento, viene eletto il Vicepresidente.
8. Le Commissioni provinciali durano in carica cinque anni.
9. I componenti delle Commissioni provinciali decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale a seguito di tempestiva comunicazione del Presidente della Commissione stessa.
10. I componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 cessati dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di nuove designazioni.

11. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione provinciale.
12. Le funzioni di segreteria della Commissione provinciale, che dispone di una propria struttura organizzativa funzionalmente dipendente dal Presidente della Commissione stessa, vengono svolte da un funzionario della Camera di Commercio avente idonea qualifica ed appositamente incaricato dalla Direzione della Camera stessa, previa intesa con il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.

### Articolo 10

(Funzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi della Regione:
  - a) curano la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione ed in particolare: - accertano i requisiti di legge ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo anche ai fini della formazione degli elenchi previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); - provvedono all'iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione delle imprese dall'albo;
  - b) formulano proposte alla Commissione regionale per l'artigianato e all'Osservatorio regionale dell'artigianato per lo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e per la predisposizione di documentazione sulle attività artigiane;
  - c) formulano proposte ed esprimono pareri alla Commissione regionale per l'artigianato per la promozione di iniziative volte alla

ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo delle attività delle imprese artigiane, di aggiornamento tecnologico delle aziende e per la commercializzazione dei prodotti artigiani.

2. Le Commissioni provinciali, in collaborazione con i Comuni, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, assicurano che le attività artigiane siano esercitate da imprese regolarmente iscritte all'albo provinciale di cui all'articolo 17.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato assicurano la divulgazione delle informazioni all'utenza relativamente ai compiti loro assegnati in materia di tutela delle attività artigiane.

### Articolo 11

(Organizzazione e funzionamento delle Commissioni)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.
2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro tre mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Le spese per il funzionamento e per le attività delle Commissioni provinciali, dedotto l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 5 riscossi dalle Camere di Commercio, sono a carico della Regione e i rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposita convenzione.
4. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle Camere di Commercio le quali sono tenute:
  - a) a trasmettere, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate nell'anno precedente;

- b) a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
5. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni, sugli atti e certificati di competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato, spettano alle Camere di Commercio.

### **Articolo 12**

(Funzioni della Regione)

1. La Regione può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali.
2. Nel caso in cui la Commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione provinciale e nomina un Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale fino alla ricostituzione della Commissione stessa che deve avvenire entro sei mesi.

### **SEZIONE II**

#### **COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO**

### **Articolo 13**

(Composizione)

1. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Essa è composta da:
  - a) i presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della Liguria;
  - b) due esperti designati dalla Regione;

c) quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle associazioni regionali artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro con struttura regionale operante in Liguria.

3. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione regionale, salvo l'integrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.
4. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 6, per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il Presidente della Commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
6. La Commissione regionale dura in carica cinque anni.
7. I componenti della Commissione regionale decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
8. Per i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 cessati dalla carica per qualsiasi causa si provvede alla sostituzione sulla base di nuova designazione.

9. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione.
10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente alla categoria D nominato con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1.

#### **Articolo 14**

(Funzioni)

1. La Commissione regionale per l'artigianato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli indirizzi della Regione:
  - a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;
  - b) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione nonché di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Liguria avvalendosi dell'Osservatorio regionale dell'artigianato;
  - c) esprime pareri in merito alla programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato;
  - d) coordina l'attività e le iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese nonché mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;
  - e) formula proposte alla Giunta regionale, comprese quelle di tipo promozionale, rivolte alla tutela, valorizzazione sviluppo dell'artigianato, in particolare di quello artistico, anche in collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato;
  - f) provvede in ordine ad ogni altro compito attribuitole dalla legge;

g) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 51 per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;

h) attribuisce la qualifica di "Maestro artigiano" di cui all'articolo 55 previo accertamento del possesso dei requisiti.

2. Per le attività di cui alla lettera g) del comma 1 la Commissione regionale può avvalersi delle Camere di Commercio.

#### **Articolo 15**

(Organizzazione e strutture)

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione.
2. Per le funzioni di segreteria e i compiti tecnico - amministrativi la Commissione regionale si avvale della struttura regionale competente per materia ai sensi delle norme sull'ordinamento degli uffici regionali. Il segretario della Commissione dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione per quanto attiene i compiti della Commissione stessa.
3. Le spese per il funzionamento e l'attività della Commissione regionale sono a carico della Regione. La Giunta regionale, ove occorra, può procedere per tali spese a mezzo di un funzionario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia.
4. La Commissione regionale predispone entro il 30 settembre di ogni anno un programma annuale di attività che viene approvato dalla Giunta regionale. Tale programma comprende anche le attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui all'articolo 36, nonché le previsioni di spesa per il funzionamento e lo svolgimento delle attività della Commissione regionale relative all'esercizio finanziario dell'anno cui fa riferimento il programma.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale presenta alla Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.
6. La Commissione regionale, entro tre mesi dalla sua prima costituzione, nel rispetto delle

norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dota di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

### **Articolo 16**

(Funzioni della Regione)

1. Nel caso in cui la Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione stessa e nomina un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale fino alla sua ricostituzione che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di nomina del Commissario.

### **CAPO III**

#### **ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

### **Articolo 17**

(Istituzione dell'Albo)

1. Sono istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli Albi provinciali delle imprese artigiane con la loro separata sezione cui sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane.
2. Le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge nonché i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa aventi i requisiti di cui all'articolo 7, sono tenuti ad iscriversi, rispettivamente, all'Albo di cui al primo comma e alla sua separata sezione.
3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1 dell'articolo 5, presenti domanda alla Commissione provinciale di cui all'articolo 8, ha diritto al riconoscimento della qualifica ar-

tigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo provinciale, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 4 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
5. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per la vendita nei locali produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al presente articolo le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione di vendita e di orario di vendita.
7. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'Albo di cui al comma 1; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.
8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 23.
9. È garantito lo scambio gratuito dei dati in materia nei confronti della Regione e delle

altre pubbliche amministrazioni e della F.I.L.S.E. S.p.A.

10. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato trattano, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

### Articolo 18

(Domanda di iscrizione all'Albo)

1. Tutte le imprese artigiane, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività o di acquisizione dei requisiti di legge, devono presentare alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa domanda di iscrizione all'Albo anche per via telematica o su supporto informatico e corredata delle eventuali autocertificazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda la Commissione provinciale ne invia copia al Comune sede dell'impresa con la richiesta di provvedere agli atti di istruttoria e di certificazione ai sensi della lettera a) quarto comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382).
3. La Commissione provinciale può provvedere all'iscrizione d'ufficio nell'Albo, previa convocazione per audizioni degli interessati che possono farsi assistere, anche tramite delega, dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di fiducia.
4. Il Comune invia gli atti di cui al comma 2 alla Commissione provinciale entro venticinque giorni dal ricevimento della richiesta trascorsi inutilmente i quali la Commissione stessa provvede direttamente agli adempimenti istruttori.
5. La Commissione provinciale, verificata la sussistenza dei requisiti, anche in assenza dell'istruttoria comunale e sulla base degli

elementi acquisiti direttamente, delibera l'iscrizione all'albo o il rigetto dell'istanza.

6. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dell'attività artigiana, come determinata dalla Commissione provinciale per l'Artigianato.
7. La decisione della Commissione provinciale è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa; la decisione della Commissione provinciale deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.
8. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la Commissione provinciale dà comunicazione della pervenuta domanda alla Camera di Commercio ai fini della annotazione nel registro delle imprese. La Commissione provinciale comunica altresì alla Camera di Commercio le denunce di cui all'articolo 19.

### Articolo 19

(Denunce di modificazione, di sospensione e di cessazione di attività artigiana)

1. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.

### Articolo 20

(Cancellazione dall'Albo)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base delle denunce di cui all'articolo 19, dispongono la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo medesimo fatta salva la facoltà dell'impresa di conservare su richiesta l'iscrizione all'Albo nei casi e nei modi previsti dal comma 4 dell'articolo 17.
2. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione



dell'attività o dalla perdita dei requisiti così come accertato dalla deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato.

3. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che nell'esercizio delle loro funzioni riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni in merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
4. Le Commissioni provinciali provvedono alla cancellazione d'ufficio dall'Albo a seguito della perdita da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'articolo 5 previa convocazione per l'audizione dei soggetti interessati che possono farsi assistere o rappresentare dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di propria fiducia.

#### **Articolo 21**

(Separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane)

1. Per l'iscrizione, la modificazione, la sospensione e la cancellazione da effettuare nella separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 in quanto compatibili.
2. Le relative domande e denunce devono essere presentate dagli amministratori che hanno la rappresentanza del consorzio o della società consortile.

#### **Articolo 22**

(Ricorsi)

1. Contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stes-

sa, anche da parte di eventuali terzi interessati, degli ispettorati del lavoro, degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata.

2. Il ricorso contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato non sospende l'esercizio dell'attività artigiana.
3. I ricorsi in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modificazioni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso al Tribunale competente per territorio.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato provvedono d'ufficio a eseguire le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della Commissione regionale per l'artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

#### **Articolo 23**

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da Euro 260,00 a Euro 1.030,00 in caso di omessa iscrizione all'Albo; in caso di omessa denuncia di cessazione di attività; in caso di omessa denuncia di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6;
  - b) da Euro 25,00 a Euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della denuncia di inizio o di cessazione di attività o di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
  - c) da Euro 20,00 a Euro 100,00 in caso di omessa denuncia di modificazione nello stato di fatto, o di sospensione dell'attività

dell'impresa artigiana, o di presentazione di tali denunce oltre il sessantesimo giorno successivo alla data dell'evento;

- d) da Euro 1.550,00 a Euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa di consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati).
  3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad essi spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
  4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni (disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DI SPECIFICHE ATTIVITÀ ARTIGIANE**

##### **CAPO I**

#### **ATTIVITÀ DI ESTETISTA**

##### **Articolo 24**

(Attività di estetista)

1. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina dell'attività di estetista) e del regolamento comunale di cui all'articolo 27.

2. È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

##### **Articolo 25**

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990. A tal fine i soggetti interessati presentano istanza al Comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato sentita la Commissione di cui all'articolo 28 e a seguito dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della medesima opportunamente motivato è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla richiesta con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
4. Per il trasferimento dell'attività di estetista in altra sede nell'ambito del territorio comunale il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza al Comune che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Sono assoggettati all'autorizzazione le prestazioni ed i trattamenti di cui all'articolo 1 della l. 1/1990, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

##### **Articolo 26**

(Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista)

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dell'utenza i Comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi

di estetista mediante l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 27.

### **Articolo 27**

(Regolamenti comunali)

1. Al fine di disciplinare organicamente l'attività di estetista i Comuni adottano regolamenti che indicano:
  - a) i criteri per consentire una adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio;
  - b) le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
  - c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta l'attività di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 1/1990, nonché le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare; le modalità che devono essere osservate per l'espletamento dell'attività;
  - d) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;
  - e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al trasferimento dell'attività di estetista da parte del Comune con l'indicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dell'istanza;
  - f) la disciplina degli orari, della pubblicità, delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto delle disposizioni vigenti;
  - g) le modalità di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella Commissione di cui all'articolo 28;
  - h) le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dell'azienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia all'esercizio dell'attività;
  - i) i casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalità.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 28 ove a ciò non abbiano già provveduto in base alla previgente normativa.

### **Articolo 28**

(Composizione e funzioni della Commissione comunale)

1. Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (disciplina dell'attività di barbiere parrucchiere ed affini) e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico.
2. La Commissione comunale così composta esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 27 e sul rilascio delle autorizzazioni.

### **Articolo 29**

(Norme igienico-sanitarie)

1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'attività di estetista e accertano l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.
2. I relativi rapporti sono inviati al comune competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 33, comma 2, o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 31.
3. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso in conformità al modello approvato dalla Regione che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

### **Articolo 30**

(Formazione professionale)

1. Gli interventi diretti alla formazione, qualifi-

cazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 1/1990 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

### Articolo 31

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 o senza l'autorizzazione comunale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge.
2. Le infrazioni al regolamento comunale sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da Euro 50,00 a Euro 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l'esposizione dell'avviso di cui all'articolo 29, comma 3;
  - b) da Euro 100,00 a Euro 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;
  - c) da Euro 150,00 a Euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai Comuni che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

### Articolo 32

(Sospensione, revoca e decadenza)

1. Il Sindaco previa diffida può sospendere l'autorizzazione in caso di reiterata applicazione

delle sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo 31.

2. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:
  - a) quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
  - b) quando l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi tranne i seguenti casi nei quali il Sindaco può consentire la sospensione dell'attività fino a diciotto mesi:
    - c) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;
    - d) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;
    - e) per lavori di ristrutturazione dei locali.

### Articolo 33

(Norma transitoria)

1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 27 le imprese che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzate a continuare l'attività stessa ai sensi dell'articolo 11 della l. 1/1990.
2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 27 il Comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari

### Articolo 34

(Norma finanziaria)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai Comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 31.

**TITOLO IV****OSSERVATORIO REGIONALE  
DELL'ARTIGIANATO****CAPO I****ISTITUZIONE E ATTIVITÀ****Articolo 35**

(Finalità)

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale.

**Articolo 36**

(Osservatorio regionale dell'artigianato)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 35, la Regione istituisce, nell'ambito delle attività riguardanti l'artigianato, l'Osservatorio regionale dell'artigianato, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con le Strutture competenti per le attività economiche, per la statistica e per il sistema informativo e con gli altri Osservatori regionali.
3. Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 37 sono svolte dalla Commissione regionale per l'artigianato integrata da:
  - a) il Direttore, o suo delegato, dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria;
  - b) il Direttore, o suo delegato, di F.I.L.S.E. S.p.A.;
  - c) il Direttore regionale, o suo delegato, della cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa;
  - d) i Dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti o interessate per materia.

4. Nella prima seduta la Commissione adotta a maggioranza un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

5. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo all'attività dell'Osservatorio stesso.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate alla Struttura regionale preposta all'artigianato.

**Articolo 37**

(Attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio provvede:

- a) alla individuazione e all'analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale;
- b) alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel Programma statistico regionale di cui alla legge regionale 6 agosto 1996 n. 34 (norme sull'attività statistica regionale);
- c) alla progettazione, costituzione e aggiornamento, nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore contenente l'archivio delle imprese artigiane e quanto necessario per realizzare il quadro di riferimento dell'artigianato in Liguria;
- d) a fornire una base di conoscenza capace di costituire un valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili;
- e) a realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati, sia per l'analisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali;
- f) ad assicurare la partecipazione della Ligu-

ria al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato, di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399 (norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), mediante il collegamento della rete regionale collegata alla rete informatica del sistema in modo da rendere disponibili agli altri soggetti del Sistema e al Ministero i risultati delle attività realizzate in Liguria;

- g) a diffondere, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio - economiche nonché i servizi relativi alla realtà artigiana ligure presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e tutti i soggetti interessati, anche attraverso l'organizzazione di specifiche attività di aggiornamento e di studio;
- h) a favorire la cooperazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla costituzione della base informativa del settore artigiano anche mediante la collocazione nell'infrastruttura telematica "Liguria in rete".
2. La Regione per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio può stipulare convenzioni con enti e loro associazioni, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria.

## TITOLO V

### RISORSE FINANZIARIE

#### CAPO I

#### FONDO REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

##### Articolo 38

(Disciplina del Fondo)

- È istituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (F.I.L.S.E.) il "Fondo regionale per l'artigianato" finalizzato ad incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane singole o associate.
- Al Fondo confluiscono le disponibilità finanziarie destinate al comparto dell'artigianato

dalla Regione, ivi compresa la quota parte del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'articolo 11 della l.r. 9/1999, quelle recate da altre leggi statali o da programmi comunitari ad eccezione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 51, 58. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati.

- Il Fondo è articolato in apposite sezioni comprendenti ciascuna una o più funzioni obiettivo tenuto conto degli eventuali vincoli di destinazione determinati dalle relative norme di riferimento.

##### Articolo 39

(Gestione del Fondo)

- I rapporti tra la Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che dovrà prevedere:
  - le modalità operative per la costituzione del Fondo;
  - la precisazione delle fonti e delle entità delle risorse finanziarie che in esso devono confluire, con le eventuali specifiche finalizzazioni;
  - le modalità e i tempi del conferimento alla F.I.L.S.E. nonché della gestione delle risorse stesse;
  - gli obblighi generali e specifici della F.I.L.S.E. per la gestione operativa del Fondo;
  - le modalità di informazione periodica e di rendicontazione alla Regione delle attività svolte;
  - le modalità degli interventi di ispezione e controllo e di eventuale revoca della gestione da parte della Regione;
  - la quantificazione degli oneri di gestione da riconoscere alla F.I.L.S.E. e le modalità di liquidazione degli stessi.

##### Articolo 40

(Comitato tecnico per l'artigianato)

- È istituito con decreto del Presidente della

Giunta regionale il Comitato tecnico per l'artigianato composto da:

- a) un dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione che lo presiede, designato dall'Assessore regionale competente;
  - b) un esperto individuato dall'Ente gestore;
  - c) due esperti nelle materie economiche, giuridiche e aziendali, designati dalle Confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
  - d) il direttore per la Liguria della S.p.A. Artigianocassa;
  - e) un esperto designato da Unioncamere Liguri;
  - f) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.).
2. I soggetti aventi titolo provvedono altresì a designare contestualmente i membri supplenti che sostituiscono i membri titolari in caso di assenza o impedimento.
  3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi del programma triennale e del piano annuale degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 41 e 43 nonché sulle istruttorie predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari, ai fini della concessione dei contributi.
  4. Il Comitato si dota di un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.
  5. Le funzioni di segreteria del Comitato e le spese di funzionamento sono assicurate dal soggetto gestore nel rispetto della normativa regionale in materia di compensi e rimborsi spese per i membri di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.

## TITOLO VI

### DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

#### CAPO I

#### PROGRAMMA TRIENNALE E PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE

### Articolo 41

(Programma triennale)

1. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'attività dell'Osservatorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e sentite l'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria (Unioncamere), la Commissione regionale per l'artigianato, le organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigiani e dei lavoratori, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, propone il programma triennale al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso comunque tale termine la Giunta regionale, effettuata la valutazione "ex ante", secondo i criteri e le norme vigenti in materia di programmazione, propone il programma al Consiglio regionale per l'approvazione.

### Articolo 42

(Contenuti)

1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e determina:
  - a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
  - b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse disponibili.
2. Il programma triennale può essere aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con le procedure previste per la sua approvazione, per adattarlo all'evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni di sua realizzabilità.

### Articolo 43

(Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, approva il piano annuale degli interventi elaborato sulla base del programma triennale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente recate dal bilancio stesso.

2. Il piano individua i settori di intervento, le agevolazioni e i loro limiti, la determinazione delle tipologie degli investimenti ammissibili, le modalità per l'erogazione dei contributi.

#### **Articolo 44**

(Disciplina degli interventi)

1. I contributi possono essere concessi secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. In alternativa, le imprese possono richiedere che i contributi siano concessi secondo la regola "de minimis".
2. Le domande per l'ottenimento delle provvidenze di cui alla presente legge relative a interventi localizzati nelle aree eligibili alle agevolazioni previste dai programmi comunitari e agli stessi conformi per tipologia di investimento e per settore di attività del proponente, non possono essere presentate nel periodo di vigenza dei bandi relativi ai precitati programmi comunitari.

### **CAPO II**

#### **PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO**

#### **Articolo 45**

(Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)

1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno delle imprese artigiane, concede contributi a favore dell'Ente Bilaterale Ligure dell'artigianato (EBLIG), gestore del Fondo Intercategoriale di Sostegno (FIS), per le seguenti finalità:
  - a) sostegno alle imprese ad ai loro dipendenti nel caso di sospensione temporanea

dell'attività produttiva causata da eventi straordinari quali:

- 1) calamità naturali;
  - 2) incendi;
  - 3) interruzione di fonti energetiche non imputabile alle parti in causa;
- b) sostegno alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti nei casi di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa determinate da:
- 1) crisi congiunturale;
  - 2) riorganizzazione e ristrutturazione produttiva;
  - 3) mancanza di lavoro non riconducibile a flessioni stagionali o ricorrenti;
  - 4) mancato approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati per eventi non imputabili alle parti in causa;
- c) sostegno agli imprenditori ed ai loro dipendenti, ivi compresi i soci lavoratori ed i collaboratori, colpiti da sinistri nel corso dell'attività lavorativa. Sono escluse le imprese non in regola con la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e le imprese non in regola con l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive integrazioni o modificazioni;
- d) sostegno alla diffusione di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale ed in materia di sicurezza, in particolare servizi di studio, informazione, consulenza e formazione rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane;
- e) sostegno allo sviluppo e al consolidamento della formazione continua fra gli imprenditori



ditori artigiani e dei loro dipendenti. In particolare i contributi saranno finalizzati alle seguenti attività:

- 1) ricerche ed analisi dei fabbisogni formativi;
- 2) definizione degli standard formativi;
- 3) monitoraggio e controllo della qualità;
- 4) progettazione e sperimentazione di interventi e di metodologie didattiche innovative in ambito formativo;
- 5) individuazione, formazione e coordinamento degli imprenditori artigiani le cui attività produttive vengano messe a disposizione per attività formative;
- f) promozione di interventi in materia occupazionale.

2. Le imprese artigiane ammesse al beneficio devono essere in regola con le disposizioni vigenti per l'esercizio della relativa attività ed applicare integralmente i contratti nazionali e regionali di lavoro.
3. Il contributo è concesso dalla Regione subordinatamente alla presentazione da parte dell'EBLIG del rendiconto di cui al comma 4.
4. Entro il primo trimestre di ogni anno l'EBLIG presenta alla Regione il rendiconto analitico relativo all'anno precedente da cui risultino le tipologie di intervento ammesse a contributo con l'utilizzo delle risorse regionali e per ciascuna di esse contenente:
  - a) i soggetti beneficiari;
  - b) gli importi dei relativi contributi concessi;
  - c) le modalità operative seguite per l'erogazione dei finanziamenti.

#### **Articolo 46**

(Centri di assistenza)

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane liguri, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese.

2. I centri di assistenza sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL e sul territorio di ciascuna Provincia.

3. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

4. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. I centri non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività dirette:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) alla gestione economica e finanziaria di impresa;
- d) all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e) alla sicurezza e alla tutela dei consumatori;
- f) alla tutela dell'ambiente;
- g) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- h) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
- i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.

6. La Regione può avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

#### **Articolo 47**

(Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica)

1. La Regione Liguria promuove il rilancio della produzione vetraria manuale ed artistica.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede, per un periodo di cinque anni, alla Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal comma 6.
  - a) le modalità ed i tempi di erogazione e di revoca dei contributi;
  - b) i termini entro cui devono essere intraprese le iniziative previste dal comma 6;
  - c) la percentuale di contributo erogabile per fare fronte alla spesa sostenuta per l'attuazione di ciascuna di tali iniziative;
  - d) l'importo massimo erogabile per ognuna di esse;
  - e) le modalità per l'esercizio dei controlli regionali sull'attuazione delle iniziative ammesse alla contribuzione.
3. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione e la Fondazione, che prevede la costituzione entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa, di un consorzio tra le imprese operanti nel settore della lavorazione del vetro.
4. L'attuazione e la gestione delle iniziative previste dal comma 6, devono rientrare tra i compiti dell'organizzazione consortile.
5. La convenzione di cui al comma 3 viene stipulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa deve indicare, tra l'altro:
  - a) l'impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria;
  - e) la ricerca di materiali e tecniche da utilizzarsi nella lavorazione del vetro.
6. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per:
  - a) l'attivazione di forni per la produzione del vetro;
  - b) l'acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie per poter avviare la produzione vetraria;
  - c) l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali;
7. La Regione concede contributi direttamente alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per lo svolgimento di azioni pubblicitarie, per l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale compreso la realizzazione del marchio di origine e qualità così come previsto all'articolo 50.
8. La Regione concede altresì un contributo alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per le spese sostenute per la gestione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.
9. La Regione indica, nell'ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), criteri per l'istituzione di corsi formativi rivolti a coloro che intendono operare nel settore della lavorazione del vetro.
10. L'ammontare dei contributi regionali varia tra il 40 per cento e l'80 per cento delle spese necessarie per perseguire le finalità previste dai commi 6, 7 e 8, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
11. La Regione concede i contributi entro un mese dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di cui al comma 6 sono deliberati successivamente alla costituzione del consorzio di cui al comma 3.
12. La Regione liquida i contributi secondo le modalità indicate nella convenzione e, comunque, a seguito della presentazione, ad opera della Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", di idonea documentazione contabile comprovante l'ammontare delle spese sostenute.
13. Per facilitare l'avvio delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8, la Giunta può liquidare, su richiesta della Fondazione, un congruo anticipo del contributo concesso, che non

può comunque superare il 40 per cento dell'importo totale annuale.

14. Su richiesta della Fondazione, i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento delle iniziative ammesse alla contribuzione, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile.
15. La Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", entro il 31 maggio di ogni anno, presenta alla Regione un rendiconto di tutti i contributi ricevuti, con l'indicazione delle iniziative realizzate e di quelle in corso di realizzazione.
16. La Regione esercita, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al comma 3, il controllo sulla realizzazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. In particolare, la Regione può richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sull'attività svolta in attuazione della presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute.
17. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal contributo concesso e dispone il rimborso di quanto già eventualmente corrisposto nei casi di:
  - a) scioglimento del consorzio entro il quinquennio di cui al comma 2;
  - b) modificazione dell'atto costitutivo consistente nell'eliminazione dagli scopi consorziali delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8;
  - c) mancato avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione, delle iniziative ammesse alla contribuzione;
  - d) inosservanza degli obblighi o degli oneri posti dalla convenzione.

### CAPO III

#### ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E TIPICO DI QUALITÀ

##### Articolo 48

(Finalità)

1. La Regione promuove la tutela delle lavora-

zioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualità.

2. Ai fini della presente legge sono considerate:
  - a) lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica;
  - b) lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale pur con le innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento;
  - c) lavorazioni tipiche di qualità le produzioni e le attività che possiedono meriti tecnici, estetici o bontà di ideazione e di fattura, realizzate con attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell'applicazione delle tecniche esecutive.
3. Le suddette attività debbono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale; è tuttavia ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in serie, salve particolari lavorazioni identificate dalla Commissione regionale per l'artigianato.

##### Articolo 49

(Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e tipico di qualità)

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), ai sensi dell'articolo 50 comma 1, possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità inoltrando apposita domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.
2. La Commissione provinciale per l'artigianato, qualora sussistano i requisiti previsti dai di-

disciplinari di produzione delle attività esercitate dai richiedenti, provvede ad una apposita annotazione nell'albo delle imprese artigiane riportando, altresì, la descrizione della particolare lavorazione attuata.

### Articolo 50

(Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità)

1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), sono predisposti appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, per ciascun settore di attività, sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. I disciplinari vengono approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, che si può avvalere di esperti e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale vigente.
3. Alle imprese artigiane iscritte con apposita annotazione all'Albo provinciale delle imprese artigiane del settore, è riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità.
4. La Commissione regionale per l'artigianato definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità che dovrà comunque riportare la dicitura "Regione Liguria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" o "tradizionale" o "tipica di qualità" e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
5. La Commissione provinciale per l'artigianato vigila sul corretto uso del marchio e, previa diffida, può sospendere e, nei casi di reiterata violazione, revocare la concessione all'uso del marchio di origine e qualità.
6. È vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

### Articolo 51

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 48 la Regione,

anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'articolo 52, promuove:

- a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione;
- b) la progettazione, organizzazione, registrazione e promozione di marchi di origine e qualità;
- c) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;
- d) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
- e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità;
- f) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale e/o culturale sul territorio nazionale;
- g) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
- h) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
- i) la successione di impresa in caso di cessazione dell'attività, sopravvenuta invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, a favore dei familiari, dei dipendenti o dei soci a condizione che abbiano almeno tre anni di specifica esperienza lavorativa di tipo artigianale nel settore;
- j) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.

**Articolo 52**

(Soggetti attuatori)

1. Le Camere di Commercio, le Associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL ed operanti in tutte le province liguri, le imprese artigiane in forma associata appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, l'EBLIG, possono presentare progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 51.
2. Le iniziative di cui all'articolo 51 sono indicate nel Piano annuale di cui all'articolo 43.

**CAPO IV****FORMAZIONE E ISTRUZIONE ARTIGIANA****Articolo 53**

(Interventi per la formazione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione delle attività formative, definisce le iniziative da assumere nel settore dell'artigianato, favorendo l'integrazione tra i sistemi formativi e l'alternanza scuola-lavoro, nonché la formazione a distanza e in azienda con particolare riguardo alle imprese del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità.
2. Le imprese artigiane possono essere chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di centri formativi aziendali, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa aziendale.

**Articolo 54**

(Botteghe-scuola)

1. Sono denominati "Botteghe-scuola" i laboratori delle imprese del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità diretti da un Maestro artigiano.
2. La Regione, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, precisa in particolare le caratteristiche e le modalità di costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette da un Maestro artigiano.

3. Le Botteghe-scuola svolgono compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. Le Botteghe-scuola possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative ai sensi dell'articolo 53.

4. Nell'ambito della Bottega-scuola, il Maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacità tecnica adeguata.

**Articolo 55**

(Maestro artigiano)

1. La qualifica di Maestro artigiano è attribuita, su richiesta dell'interessato, dalla Commissione regionale per l'artigianato al titolare di impresa del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.
2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:
  - a) anzianità professionale di almeno sette anni, maturata in qualità di titolare, di socio lavoratore o di dipendente qualificato di un'impresa definita artigiana ai sensi dell'articolo 5 operante nei settori di cui al comma 1;
  - b) per i titolari di impresa, elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.
3. La Commissione regionale per l'artigianato rilascia la qualifica di Maestro artigiano dopo aver verificato l'effettiva professionalità conseguita, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e l'attitudine personale del richiedente ad esercitare tale funzione.

**Articolo 56**

(Promozione occupazionale)

1. Al fine di promuovere e sostenere l'occupazione si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente.

**Articolo 57**

(Sostegno ai giovani imprenditori artigiani)

1. La Regione Liguria favorisce la nascita di nuove imprese artigiane formate da giovani attraverso una pluralità di agevolazioni.
2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese devono avere i seguenti requisiti:
  - a) per le imprese individuali, età del titolare non superiore ai trent'anni al momento della presentazione della domanda;
  - b) per le società di capitali, età dei rappresentanti legali e di almeno due terzi dei soci che detengano almeno i due terzi del capitale non superiore ai trent'anni;
  - c) per le società di persone e cooperative, età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai trent'anni.
3. Gli interventi e le modalità di sostegno sono definiti nel Programma Triennale previsto dall'articolo 41 e sono finanziati con il Fondo Regionale per l'artigianato di cui all'articolo 38, al cui interno è costituita, per le finalità del presente articolo, una sezione apposita.

**CAPO V****AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO****Articolo 58**

(Interventi)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane con i seguenti interventi:
  - a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;
  - b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi sulle iniziative attivate, gestite per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori;

c) concessione di garanzie mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n.1068 (istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al Capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), gestito per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori.

2. F.I.L.S.E., Confart ed Artigiancassa S.p.A., nell'ambito delle reciproche autonomie, coordinano la rispettiva attività anche attraverso rapporti convenzionali.

**Articolo 59**

(Interventi tramite gli organismi fidi)

1. La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia o dal Confart stesso:
  - a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi;
  - b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale, vincolare fondi a garanzia, prestare fideiussioni;
  - c) realizzare attività a favore delle cooperative e dei soci delle stesse, dirette all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento, all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato nonché all'elaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma;
  - d) agevolare il consolidamento, la fusione e

la razionalizzazione delle strutture cooperative.

2. Il programma triennale indica la dotazione finanziaria degli interventi al Confart nonché le modalità di concessione delle provvidenze.

### Articolo 60

(Statuti degli organismi fidi)

1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 59 della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Confart provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

- a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
- b) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione Liguria, un membro in rappresentanza dell'Unioncamere Liguri e quattro membri, due per ciascuna Associazione regionale dell'artigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentatività a livello regionale ed in tutte le province liguri;
- c) designazione da parte della Regione Liguria di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili;
- d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguono finalità mutualistiche affini indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici dell'articolo 59 della presente legge, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le Cooperative provvedono ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

- a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
- b) presenza nel consiglio di amministrazione di: un membro in rappresentanza della Ca-

mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente e un membro per ciascuna Associazione provinciale dell'artigianato rappresentata nel CNEL ed avente adeguata rappresentatività sul territorio;

- c) designazione da parte della Provincia, nel cui territorio ha sede la cooperativa, di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili;

- d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguono finalità mutualistiche affini indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

### Articolo 61

(Interventi tramite l'Artigiancassa S.p.A.)

1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni già stipulate tra i competenti Ministeri e Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali), la Regione effettua conferimenti alla sezione del Fondo previsto dalla l. 949/1952, attingendo anche da fondi comunitari.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.
3. La Regione destina altresì propri conferimenti alla predetta sezione del Fondo per realizzare le finalità di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale, con il piano annuale definisce le tipologie di intervento e le modalità di gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:
  - a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;
  - b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;

c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

5. Per l'attuazione degli interventi dei cui al comma 4, l'Artigiancassa S.p.A. si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione nella composizione stabilita con la deliberazione in data 24 maggio 2001 della Conferenza Unificata ex articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.

### **Articolo 62**

(Fondo regionale di garanzia)

1. La Regione effettua propri conferimenti al Fondo regionale di Garanzia di cui alla l. 1068/1964 per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della l. 949/1952 e successive modificazioni.
2. Il piano annuale degli interventi indica le modalità per la concessione dei conferimenti.
3. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni stipulate tra i competenti Ministeri e l'Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 112/1998, la gestione degli interventi di cui al comma 1 è effettuata dall'Artigiancassa S.p.A. ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il Confart.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 63**

(Norme transitorie e finali)

1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, anche nella sua composizione integrata, nonché il Comitato tecnico consultivo per l'artigianato e il Comitato tecnico regionale presso l'Artigiancassa S.p.A. sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge. Fino a tale termine continuano ad operare le Commissioni, i Comitati e gli altri organi consultivi previsti dalla previgente normativa.

2. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti sul bilancio 2002 sono utilizzati fino al termine dell'esercizio ai sensi delle medesime disposizioni.
3. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi della medesima nonché per la loro revoca prescindendo dal parere dei Comitati consultivi per l'artigianato soppressi ai sensi della presente legge.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma triennale di cui all'articolo 41 deve essere proposto dalla Giunta al Consiglio regionale, per l'approvazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Sono fatti salvi i rapporti già attivati mediante la concessione della garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale 6 luglio 1978 n. 38 e si prescinde, per la dichiarazione di decadenza ed inefficacia della garanzia nonché per la liquidazione delle competenze a favore degli Istituti di credito interessati, dal parere dei Comitati consultivi per l'artigianato soppressi ai sensi della presente legge.
6. Ai componenti delle Commissioni e dei Comitati previsti dalla presente legge, con esclusione dei dipendenti regionali, sono attribuiti i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni.
7. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 47, comma 3, da stipulare tra la Regione Li-



guria e la Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", con sede in Altare, è quello approvato dalla Giunta regionale in data 7 giugno 2002 quale proposta al Consiglio n. 18 e la somma di Euro 30.987, 57 impegnata sul capitolo 7820 "Contributi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica" del bilancio per l'esercizio 2001, è destinata esclusivamente alla attuazione delle iniziative previste dall'articolo 47, comma 7.

## CAPO II

### ABROGAZIONI

#### Articolo 64

(Abrogazioni)

1. Nella legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") sono abrogati gli articoli 5, 6, 7.
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - legge regionale 15 giugno 1973 n. 19 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato);
  - legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 (interventi per lo sviluppo dell'artigianato);
  - legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 (interventi finanziari a favore dell'artigianato);
  - legge regionale 16 giugno 1978 n. 28 (modifica e rifinanziamento della legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e rifinanziamento della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 riguardanti interventi per l'artigianato);
  - legge regionale 28 marzo 1979 n. 10 (aumento della fidejussione sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alla l.r. 6 luglio 1978 n. 38);
  - legge regionale 24 marzo 1980 n. 17 (disci-

plina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

– legge regionale 2 novembre 1982 n. 41 (aumento della fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alle leggi regionali 6 luglio 1978 n. 38 e 28 marzo 1979 n. 10);

– legge regionale 22 giugno 1983 n. 25 (interventi volti all'incentivazione di operazioni di leasing per l'incremento della produttività delle imprese artigiane);

– legge regionale 17 dicembre 1984 n. 53 (tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico);

– legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 (norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

– legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 (interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane);

– legge regionale 23 novembre 1992 n. 33 (costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato);

– legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria);

– legge regionale 14 settembre 1993 n. 50 (norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista");

– legge regionale 9 gennaio 1995 n. 1 (modifica della legge 28 agosto 1989 n. 41 "Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane");

– legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2 (interventi regionali a favore del Fondo intercategoriale di sostegno (F.I.S.));

– legge regionale 6 aprile 1995 n. 22 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane del-

la Liguria” e della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 “Interventi per lo sviluppo dell’associazionismo economico tra imprese artigiane”);

– legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 (norme per l’elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l’artigianato);

– legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 (provvedimenti per l’assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane);

– legge regionale 30 ottobre 1995 n. 50 (modifica della legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 “Norme per l’elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l’artigianato”);

– legge regionale 1 marzo 1996 n. 8 (modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 “Provvedimenti per l’assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane”);

– legge regionale 11 aprile 1996 n. 19 (modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e alla legge regionale 16 giugno 1978 n.28, recante interventi finanziari a favore dell’artigianato);

– legge regionale 3 dicembre 1996 n. 50 (norme in materia di nomina di componenti delle Commissioni provinciali e ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1995 n. 30);

– legge regionale 20 gennaio 1997 n. 4 (modificazione alla legge regionale 14 settembre 1993 n. 50 recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”);

– legge regionale 28 maggio 1997 n. 20 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 “Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria”);

– legge regionale 6 novembre 1997 n. 43 (istituzione dell’Osservatorio Regionale dell’Artigianato);

– legge regionale 11 dicembre 1997 n. 47 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 “Incentivi regio-

nali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria”);

– legge regionale 27 dicembre 1999 n. 45 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 “Provvedimenti per l’assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane”);

– legge regionale 28 gennaio 2000 n. 4 (modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 “Provvedimenti per l’assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane”);

– legge regionale 15 novembre 2001 n. 39 (interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica).

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### Articolo 65

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall’anno finanziario 2003, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - area XVI “Artigianato” alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 16.101 Interventi a tutela dell’artigianato (ridenominata)

U.P.B. 16.201 Politiche di sviluppo dell’artigianato (ridenominata)

2. Agli oneri per l’esercizio 2003 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall’articolo 63, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”.

4. Agli oneri derivanti dall’articolo 11 “Organizzazione e funzionamento delle Commissioni” si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.103 “Spesa per le deleghe agli Enti Locali”.

5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4, per gli esercizi successivi, si provvede con i relativi bilanci.

6. Sono mantenute nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale area XVI "Artigianato", in relazione a quanto previsto dall'articolo 64 "Abrogazioni", fino ad esaurimento della loro funzione e dei relativi stanziamenti le seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 16.103 - Agevolazioni al credito per l'artigianato.

U.P.B. 16.202 - Interventi promozionali per l'artigianato - contributi in annualità.

U.P.B. 16.203 - Agevolazioni al credito per l'artigianato.

U.P.B. 16.204 - Agevolazioni al credito per l'artigianato - contributi in annualità.

U.P.B. 16.205 - Sviluppo associazionismo nell'artigianato.

U.P.B. 16.206 - Sviluppo associazionismo nell'artigianato - contributi in annualità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2.1.2003

PER IL PRESIDENTE  
IL VICE PRESIDENTE  
Vincenzo Gianni Plinio

---



---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
2 GENNAIO 2003 N. 3**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge**

a) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore

*G. Gatti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 maggio 2002 n. 71;*

*b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 maggio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 246;*

*c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 25 del Regolamento stesso il 22 maggio 2002;*

*d) la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole l'11 novembre 2002;*

*e) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 novembre 2002*

*f) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 17 e 23 dicembre 2002 (Relatori Consiglieri G. Macchiavello e U. Benvenuti);*

*g) la legge regionale entra in vigore il 30 gennaio 2003.*

**4. Relazioni al consiglio regionale**

*Relazione di maggioranza (Consigliere G. Macchiavello)*

*Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio si propone, in primo luogo, di provvedere al riordino ed alla semplificazione della legislazione regionale in materia di artigianato che, nel corso degli anni, ha raggiunto una dimensione notevole non rispondente ad esigenze di chiarezza e rapidità operativa. Tutto il settore dell'artigianato viene disciplinato dal provvedimento in esame che contiene poco più di sessanta articoli, stabilendo l'abolizione di ventiquattro leggi vigenti in materia.*

*Ulteriore obiettivo del disegno di legge è quello di riesame complessivo della materia, nel perseguimento delle finalità di tutela, valorizzazione e sviluppo delle attività artigiane, autonomia e tutela del settore, coordinamento degli interventi pubblici oltre che razionalizzazione delle competenze di intervento tra i vari soggetti operanti nel settore.*

*In particolare è prevista una nuova disciplina dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, mediante la predisposizione di disciplinari di promozione, la definizione e concessione d'uso del marchio di origine e qualità; il riconoscimento*

dei laboratori di tali imprese quali sedi di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato di cui sono espressione ("Botteghe scuola"), nonché l'attribuzione della qualifica di "maestro artigiano", come riconoscimento della professionalità acquisita.

Al fine di favorire il processo di ammodernamento delle imprese artigiane liguri e di fornire assistenza tecnica, vengono istituiti i "centri di assistenza". Particolare rilievo assume l'istituzione, presso la Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico S.p.A. (F.I.L.S.E.), del "Fondo regionale per l'artigianato", ove confluiscono le risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate al comparto.

La determinazione degli ambiti prioritari di intervento e dei criteri per l'utilizzazione delle risorse disponibili è affidata ad uno strumento flessibile, il Programma triennale, proposto dalla Giunta al Consiglio per l'approvazione.

Infine il disegno di legge disciplina, ridefinendolo, il sistema delle garanzie e del credito. Per i motivi sopra illustrati, si auspica che il disegno di legge, approvato dalla III Commissione, venga approvato da parte del Consiglio regionale.

*Relazione di minoranza (Consigliere U. Benvenuti)*

1. Il testo del disegno di legge "Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato" approvato dalla commissione è diverso in alcune parti anche significative dal testo approvato dalla Giunta ma non consente ancora un giudizio positivo. La legge segue un ordine del giorno presentato dal gruppo DS votato all'unanimità dal Consiglio regionale del 4 agosto 2001 in cui si impegnava la Giunta al riordino della materia dell'artigianato e alla predisposizione di un "testo unico". La DDL n. 246 non risponde pienamente a quell'impegno; in particolare essa si configura come un provvedimento di riorganizzazione, anche di semplificazione, dell'attuale legislazione regionale, ma non sviluppa pienamente tutte le competenze che la recente riforma del Titolo V della Costituzione assegna alle Regioni, e cioè la potestà legislativa piena in materia di artigianato.
2. Il DDL 246 provvede ad una risistemazione dell'attuale legislazione regionale. Vengono abrogate totalmente 24 delle 25 leggi esistenti. Si procede ad una certa semplificazione delle norme, si riducono, snellendole, le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, cioè gli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. Non possono però essere sottaciuti alcuni rilievi e considerazioni critiche:

a) Il complesso del provvedimento non prevede alcuna risorsa aggiuntiva alle politiche per l'artigianato. Ciò è diretta conseguenza delle scelte di bilancio che prevedevano di fatto una riduzione del complesso di finanziamenti a disposizione rispetto agli anni precedenti. Per la legge sull'artigianato non era previsto, a differenza di altri provvedimenti legislativi cari alla Giunta come i "buoni scuola", alcun finanziamento ulteriore nel fondo speciale. In tal modo siamo di fronte ad un provvedimento di principi e di individuazione di politiche che rimangono però non adeguatamente finanziate. La vicenda assume poi particolare rilevanza di fronte alla confusione che regna attorno alla gestione dei fondi di Obiettivo 2 in particolare della misura 1.2 B 2.

b) Il disegno di legge non compie in generale scelte nella "qualità" delle politiche da sostenere, se non l'indicazione generica del "sostegno all'artigianato". Non c'è indicazione di obiettivi di qualità quali il sostegno all'associazionismo economico delle imprese artigiane, lo sviluppo dell'occupazione, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica. Non vengono quindi neanche definite apposite politiche fiscali a sostegno di tali obiettivi. Il merito di queste scelte viene rinviato all'approvazione, da parte del Consiglio, del piano triennale e dei piani annuali. Non si discute questa opportunità. Si sostiene che per alcuni casi qualificati sarebbe stato meglio mettere in legge i riferimenti qualitativi.

c) Le leggi abrogate vengono "riprese" in un modo o nell'altro nel testo presentato dalla Giunta. Tutte tranne una: la legge n. 49/95. La legge regionale 49 ha rappresentato un punto importante di collaborazione e sinergia tra la Regione e l'associazionismo di categoria. Essa viene cancellata con una "azione punitiva" per niente giustificabile e in contrasto con quanto la Regione stessa fa nei confronti di altre categorie (in particolare gli agricoltori). Il ruolo di sostegno concreto all'attività delle imprese svolto dalle associazioni sotto forma di molti servizi (la cui lunga elencazione darebbe luogo a qualche dimenticanza) va riconosciuto. Tale ruolo e tali funzioni non sono interamente assorbiti dai centri di assistenza previsti dalla legge. Per questo riproporremmo in aula un emendamento già bocciato in commissione dalla maggioranza che governa la Regione. Si vuole infine ricordare che su que-

sto punto abbiamo registrato la protesta e lo sconcerto di tutte le associazioni di categoria.

3. Il lavoro in commissione ha contribuito, ma solo in parte, a migliorare il testo, anche in punti significativi. Quasi tutte le modifiche sono frutto di emendamenti presentati dal Gruppo DS.:

a) è stato praticamente cambiato l'art. 5.

La nuova definizione è più corrispondente alla realtà, e copre vuoti che erano non coperti dall'iniziale proposta della Giunta (commi 2, 3, 6). Da rilevare poi l'introduzione del comma 7 (emendamento DS) che affronta anche la questione delle cosiddette "nuove professioni" legate alle nuove tecnologie dell'informazione anche nell'impresa artigiana;

b) è aumentato, senza stravolgere la snellezza delle Commissioni provinciali e regionale, la rappresentanza delle associazioni artigiane e dei lavoratori dipendenti.

c) la Giunta è stata indotta dalla Commissione a ritirare un suo emendamento che prevedeva la nomina da parte della CRA anziché prevederne l'elezione da parte della Commissione stessa. Si sarebbe trattato di una norma che, se approvata, offendeva la rappresentanza sindacale delle organizzazioni di categoria e costituiva un vero e proprio gesto autoritario e contrario ai principi della sussidiarietà. Purtroppo, nel corso del dibattito in Commissione, una certa confusione nell'orientamento della maggioranza ha portato alla eliminazione del comma 5 dell'art. 13 che norma le modalità di elezione del Presidente della CRA. Il gruppo DS presenterà in aula un emendamento per la reintroduzione del comma 5;

d) è anche migliorata in alcune parti la normativa relativa alle "botteghe scuola".

4. Il Gruppo DS aveva presentato con vari emendamenti la proposta della costituzione di un CAPO VI della Legge "Interventi a favore dell'imprenditoria giovanile artigiana" con tre articoli (sostegno ai giovani artigiani e costituzione dell'apposita sezione del fondo per l'artigianato, contributo per spese di inizio attività; riduzione dell'IRAP).

Il contenuto di queste proposte è stato solo parzialmente recepito e costituisce l'art. 57 (sostegno ai giovani imprenditori artigiani). È comunque, anche se ridimensionato, un accoglimento del merito politico delle proposte dei DS. Si impegna la Regione a definire apposite po-

litiche di sostegno ai giovani artigiani attraverso una pluralità di agevolazioni che saranno definite nel piano triennale. A tal fine viene costituita una "sezione apposita" del Fondo Regionale per l'Artigianato. Si sarebbe potuto fare di più.

Ma l'art. 57 è uno dei pochi articoli che vincola la Giunta a qualche obiettivo di qualità.

Data la particolare consistenza della disoccupazione giovanile anche nella nostra Regione, l'art. 57 apre la strada all'individuazione di nuove politiche a sostegno dell'occupazione.

Nel complesso, quindi, il testo così come licenziato dalla Commissione, anche se migliore di quello approvato dalla Giunta, non può avere giudizio positivo.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- La legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 14 aprile 1999 n. 6 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 27, pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001 n. 8 P.I.

- Il d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112 è pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998 n. 92 S.O.

Note all'articolo 6

- La legge 19 gennaio 1955 n. 25 è pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1955 n. 35.

- La legge 18 dicembre 1973 n. 877 è pubblicata nella G.U. 5 gennaio 1974 n. 5.

Note all'articolo 10

- La legge 4 luglio 1959 n. 463 è pubblicata nella G.U. 13 luglio 1959 n. 165.

- La legge 29 dicembre 1956 n. 1533 è pubblicata nella G.U. 18 gennaio 1957 n. 16.

- Il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è pubblicato nella G.U. 13 ottobre 1965 n. 257 S.O.

Nota all'articolo 11

- La legge 27 febbraio 1978 n. 49 è pubblicata nella G.U. 3 luglio 1978 n. 62.

Nota all'articolo 17

- La legge 31 dicembre 1996 n. 675 è pubblicata nella G.U. 8 gennaio 1997 n. 5 S.O.

Nota all'articolo 18

- Il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 è pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977 n. 234 S.O.

Nota all'articolo 22

- Il d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 è pubblicato nella G.U. 17 gennaio 1972 n. 13.

Note all'articolo 23

- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.
- La legge 5 febbraio 1992 n. 122 è pubblicata nella G.U. 19 febbraio 1992 n. 41.

Nota all'articolo 24

- La legge 4 gennaio 1990 n. 1 è pubblicata nella G.U. 5 gennaio 1990 n. 4.

Nota all'articolo 28

- La legge 14 febbraio 1963 n. 161 è pubblicata nella G.U. 9 marzo 1963 n. 66.

Nota all'articolo 31

- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.

Note all'articolo 37

La legge regionale 6 agosto 1996 n. 34 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 1996 n. 17 P.I.

- La legge 3 ottobre 1987 n. 399 è pubblicata nella G.U. 3 ottobre 1987 n. 231.

Nota all'articolo 44

- Il regolamento CE n. 70/2001 è pubblicato nella G.U. 8 marzo 2001 n. 19 P.III.

Nota all'articolo 45

- Il d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626, pubblicato nella G.U. 12 novembre 1994 n. 265 S.O., è stato modificato dal d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 e dal d. lgs. 2 febbraio 2002 n. 25, con il titolo: "Attuazione direttive CEE( . . . . ) riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Nota all'articolo 47

- La legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993 n. 24 P.I.

Nota all'articolo 58

- La legge 14 ottobre 1964 n. 1068 è pubblicata nella G.U. 6 novembre 1964 n. 273.

Nota all'articolo 61

- La legge 25 luglio 1952 n. 949 è pubblicata nella G.U. 29 luglio 1952 n. 174.

Note all'articolo 63

- La legge regionale 6 luglio 1978 n. 38, pubblicata nel B.U. 19 luglio 1978 n. 29, è stata modificata dalla legge regionale 2 novembre 1982 n. 41, pubblicata nel B.U. 17 novembre 1982 n. 46.
- La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25, pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5, pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001 n. 2 P.I.

4. Struttura di riferimento: Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2.1.2003 N. 1/REG

**Regolamento Regionale recante: "Modifiche al Regolamento Regionale 21 febbraio 2002 n. 1 (Norme sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale)".**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1701 del 27.12.2002;

EMANA

il seguente regolamento:

### **Articolo 1**

(Modifica all'articolo 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2002, n. 1 "Norme sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale" è così sostituito:

"3. Il piano annuale del personale è la programmazione di dettaglio dell'atto di cui al comma 1. Esso può determinare le dotazioni organiche previste delle direzioni centrali/dipartimenti distinte per categoria e profilo professionale, e comprende ogni altro elemento ritenuto necessario per l'attuazione dell'atto di cui al comma 1 ed in particolare:

a) l'elenco dei posti per categoria e profilo professionale che si intendono ricoprire attraverso modalità che determinino nuovi oneri per l'Amministrazione, incluse le progressioni verticali;

b) con riferimento ai posti di cui alla lettera a) da coprire mediante nuove assunzioni, l'indicazione:

1) delle modalità di selezione;

2) se il bando di concorso o di selezione debba prevedere ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli individuati dalla tabella A, quali ad esempio esperienza in particolari ambiti di attività, nonché l'eventuale indicazione delle specifiche posizioni di lavoro da coprire;

3) l'eventuale individuazione del nominativo qualora sia esercitata la facoltà prevista dall'articolo 5;

c) con riferimento ai posti di cui alla lettera a) da coprire mediante progressione verticale, l'indicazione:

1) delle metodologie e procedure di selezione prevedendo che, dove non sia diversamente disposto, si applichino le disposizioni previste per le procedure concorsuali in quanto compatibili;

2) se il bando di selezione debba prevedere ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli individuati dall'articolo 6, quali ad esempio esperienza in particolari ambiti di attività, nonché l'eventuale indicazione delle specifiche posizioni di lavoro da coprire.

### **Art. 2**

(Modifiche all'articolo 6)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 è così sostituita:

"b) per la progressione alla categoria D, attribuzione di un profilo professionale corrispondente a quello del posto da ricoprire oppure possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e attinente al posto da ricoprire. La corrispondenza tra i profili e l'individuazione del predetto titolo di studio è determinata dal dirigente della competente struttura del personale".

2. Al comma 4 dell'articolo 6 sono inserite, infine, le seguenti parole "Il titolo di studio previsto come requisito di ammissione costituisce titolo valutabile qualora in alternativa ad esso sia stato reso l'ulteriore servizio previsto dalla lettera d) comma 3".

### **Art. 3**

(Modifiche alla tabella B)

1. La denominazione della tabella B è così modificata: "Titoli valutabili e prove d'esame per le procedure di progressione verticale."

### **Art. 4**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 2.1.2003

PER IL PRESIDENTE  
IL VICE PRESIDENTE  
Vincenzo Gianni Plinio

## ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

9.10.2002

N. 4395

### LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

#### SEZIONE I° CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Ferro Presidente dott. Massimo D'Arienzo Consigliere re dott. Loris Pirozzi Consigliere

ha pronunciato nella causa promossa da II ASL del Savonese, con sede in Savona, in persona del Direttore Generale, avv. Ubaldo Fracassi, elettivamente domiciliato in Genova, Corso A. Podestà 5B/1, nello studio dell'avv. Luigi Fante che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giulio Berio del Foro di Savona in forza di procura in calce all'atto di appello nella causa 102/2001, nonché in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di appello incidentale del 13.7.2001 nella causa 435/2001.

Appellante ed appellata nonché appellante incidentale

contro

Astengo Bruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Germano ed Elena Nasuti del Foro di Savona, nonché dall'avv. Federico Larocca, sia congiuntamente che disgiuntamente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federico Larocca, in Genova, via S. Lorenzo 15/10 come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nella causa 102/2001 e dell'atto di appello nella causa 435/2001.

Appellato ed appellante incidentale nonché appellante

e contro

Torcello Ivano e Bauzano Anna Maria, in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore Torcello Michele, come da procura a margine delle comparse di costituzione e risposta delle due cause riunite

Appellati e contro

Regione Liguria, in persona del Presidente Sandro Biasotti, autorizzato con delibera di

Giunta Regionale n. 445 del 20.4.2001 e 547 del 18.5.2001, rappresentata e difesa dagli avv. Michela Sommariva e Barbara Baroli come da procure a margine delle comparse di costituzione e risposta delle due cause riunite

Appellata

la seguente

#### ORDINANZA

la Corte, esaminati atti e documenti di causa, premesso:

che con atto di citazione notificato il 9 ed il 22.12.1993 Torcello Ivano e Bauzano Anna Maria, sia in proprio che quali genitori esercenti la patria potestà sul minore Michele Torcello, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Savona il dott. Bruno Astengo e la Asl II del Savonese per sentirli condannare in solido al pagamento di lire 1.200.000.000 nella qualità e di lire 300.000.000 per ciascuno di essi in proprio o di altra somma emergenda, oltre accessori, per i danni subiti il 179/1991, all'atto della nascita del piccolo Michele, a causa dell'operato dell'equipe di sanitari diretta dal dott. Astengo durante il decorso del parto;

che, infatti, il minore Michele riportò allora ed è tuttora sofferente di una tetraparesi spastico-distonica di grave rilevanza con lieve prevalenza per l'emilato destro;

che tanto la Asl II del Savonese (all'epoca dei fatti Usl 7 del Savonese) quanto il dott. Astengo si costituivano con separate comparse chiedendo il rigetto della domanda attrice;

che erano espletate le prove testimoniali e di interrogatorio formale dell'Astengo nonché due consulenze medico-legali che determinavano la prima l'invalidità al 100% del minore e la seconda le modalità delle condotte della struttura ospedalera e del dott. Astengo nell'accaduto;

che, intanto, con atto di chiamata in causa notificato il 15.4.1996 alla Regione Liguria, la Asl II del Savonese chiedeva dichiararsi, in subordine rispetto al rigetto della domanda attrice, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese dei Torcello e della Bauzano, essendo invece legittimata, ex art. 6 L. 726/94 e 47 comma 6 L.R. Liguria n. 10/95 nonché 2 D.L. 28.8.95 n. 362, la Regione Liguria;



che la Regione Liguria si costituiva eccependo la illegittimità costituzionale dell'art. 6 primo comma ultima parte, così come interpretato dalla Asl II, e, comunque, l'inammissibilità e l'infondatezza delle richieste della predetta Asl;

che con sentenza n. 1526 del 13.11 - 5.12.2000 il Tribunale di Savona sezione stralcio in persona del G.O.A. dott. Giovanna Benazzoli riconosceva la responsabilità concorrente sia del dott. Astengo che della struttura dell'Ospedale S. Paolo di Savona per l'accaduto e condannava pertanto in solido il predetto Astengo nonché la Asl II del Savonese e, per quanto di ragione, anche la Regione Liguria al risarcimento dei danni determinati in lire 1.200.000.000 per il minore Torcello ed in lire 300.000.000 per ciascuno dei genitori, oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla data della domanda giudiziale (10.12.1993) al saldo; che l'Astengo e l'Asl II erano inoltre condannati al pagamento delle spese di causa in favore degli attori;

che avverso alla sopra indicata sentenza interponeva appello avanti a questa Corte, con atto notificato il 25.1.2001, la Asl II del Savonese lamentando il difetto di motivazione del primo giudice sulla interposta eccezione di difetto di legittimazione passiva, l'inesistenza di una specifica responsabilità dell'organizzazione ospedaliera per l'accaduto, determinato dalla condotta dell'Astengo, nonché l'erronea liquidazione del danno al minore e l'illegittimità dell'intervenuto riconoscimento di un danno morale ai genitori, oltre all'inesatto conteggio di rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata;

che, pertanto, la Asl II del Savonese concludeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in via pregiudiziale per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1 e 2 della L.R. Liguria 24.3.2000 n. 27, che finisce per attribuire appunto alla Asl II la predetta legittimazione;

che, nel merito, la Asl II chiedeva dichiararsi l'esclusiva o, comunque, preponderante responsabilità dell'Astengo per l'evento dannoso verificatosi, determinandone in tal caso la percentuale; che, inoltre, era richiesto di rideterminare il quantum dovuto alla luce delle contestazioni sopra indicate, nonché condannarsi al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in proprio favore;

che con separato atto di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Savona avanti a questa Corte anche l'Astengo, con atto notificato l'11 ed il 12.4.2001, chiedendo a sua volta di essere assolto dalle domande attrici od, in subordine, di graduare le colpe attribuendo la principale responsabilità alla Asl II, riducendo gli importi liquidati ed escludendo per il minore e/o per i genitori i danni morali;

che, inoltre, l'Astengo chiedeva provvedersi ad una corretta liquidazione della rivalutazione e degli interessi attribuiti agli attori, nonché di dichiarare nei rapporti interni con l'Asl II e/o la Regione l'obbligo di queste ultime al totale pagamento senza diritto di rivalsa nei suoi confronti, vinte le spese dei due gradi del giudizio o, in subordine, dell'appello previa riduzione di quelle liquidate in primo grado;

che anche l'Astengo chiedeva sospendersi la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado; che in entrambi i separati giudizi si costituivano i Torcello, in proprio e nella qualità, insistendo per il rigetto degli appelli proposti, vinte le spese di appello e rimettendosi a giustizia sull'eccezione di incostituzionalità della Asl II;

che l'Astengo si costituiva nel giudizio introdotto dalla Asl II chiedendo la riunione delle due cause di appello ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione già autonomamente proposta, vinte le spese; che in entrambi i giudizi si costituiva la Regione Liguria chiedendo il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta ed eccependo la novità della domanda dell'Astengo diretta a regolare i cosiddetti rapporti interni, vinte le spese; che, infine, la Asl II si costituiva nel giudizio introdotto dall'Astengo ribadendo le richieste formulate nel proprio atto di appello e concludeva altresì per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Astengo con riferimento alle domande di quest'ultimo in ordine ai rapporti interni, vinte le spese;

che con ordinanza del 19 - 27.7.2001 il C.I. disponeva la riunione dei giudizi e limitava all'importo onnicomprensivo di lire 600.000.000 da attribuirsi ai genitori nella qualità, l'esecutività della sentenza impugnata, stabilendo la solidarietà in proposito della Asl II del Savonese e della Regione Liguria, nonché nei limiti di lire 200.000.000 anche del dott. Astengo;

che la Asl II chiedeva riconoscersi l'avvenuto versamento in favore dei Torcello, nella qualità, dell'importo di 600.000.000 e condannare chi di dovere in toto o prò quota nella forma meglio vista alla restituzione; che le parti precisavano all'udienza del 25.10.2001 le conclusioni come in seguito trascritte ed all'udienza collegiale del 26.9.2002 la causa era infine ritenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la Asl II del Savonese:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza appellata:

- 1) dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della ASL II del Savonese in ordine alla domanda degli attori previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
- 2) affermare nel merito la responsabilità esclusiva del dott. Bruno Astengo nell'evento di cui trattasi ed assolvere la conchiudente da ogni avversa domanda o, quanto meno, in via subordinata, dichiarare la colpa preponderante di costui, quantificandone percentualmente l'entità;
- 3) dato atto che la ASL II del Savonese, giusta ordinanza 19.7.01 di codesta Ecc.ma Corte, ha versato ai sigg. Torcello e Balzano lire 600.000.000, condannare alla restituzione di detta somma di controparti in via alternativa, solidale o meglio vista nella sua interezza o nella quota da stabilirsi;
- 4) dichiarare l'erroneità della liquidazione effettuata dal tribunale di Savona a favore dei sigg. Torcello e Balzano, in proprio e nella qualità, sia sotto il profilo del danno morale, sia sotto quello del cumulo della rivalutazione e degli interessi sul capitale rivalutato;
- 5) dichiarare inammissibile il motivo esposto sub G dell'atto di appello del dr. Astengo in forza dell'art. 345 c.p.c. e respingere comunque nel merito l'impugnazione in quanto infondata;
- 6) con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali.

Per l'Astengo:

Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectis contrariis:

In via principale:

A) in completa riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Savona, sezione stralcio, mandare assolto da ogni domanda il convenuto conchiudente dott. Bruno Astengo, per essere lo stesso esente da ogni responsabilità;

B) vinte le spese dei due gradi di giudizio;

In via subordinata:

C) graduare l'eventuale colpa del dott. Bruno Astengo con le colpe della ASL II, attribuendo la responsabilità, in misura largamente prevalente alla ASL II;

D) ridurre i danni a favore del minore secondo i criteri generalmente in oggi applicati nel risarcimento del danno da fatto illecito, secondo quanto evidenziato in narrativa. Escludere per il minore i danni morali.

E) Ove la Corte non ritenga di escludere i danni morali per i genitori, ridurli nella media della misura prevista dai criteri generalmente applicati in Liguria per i danni morali per i genitori superstiti per la morte di un figlio unico, convivente, non coniugato;

F) Disciplinare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come indicato dalla giurisprudenza corrente e cioè se sono applicate le tabelle attualizzate escludere ulteriore rivalutazione. Ammettere interessi solo dalla liquidazione del danno; evitare in ogni caso duplicazione di interessi e rivalutazione se il danno è liquidato con riferimento ad una data anteriore alla decisione della sentenza.

In via subordinata:

G) nei rapporti interni dott. Bruno Astengo/ASL II e/o Regione, dichiarare che l'intera responsabilità finanziaria del risarcimento del danno incombe sull'ASL II e/o sulla Regione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa sul dott. Bruno Astengo essendo piena (nei rapporti interni) la responsabilità dell'ASL II e/o della Regione;

H) vinte le spese del presente grado di giudizio.

Ridurre le spese liquidate in primo grado a favore degli attori.

- I) In ordine alla rimessione alla Corte Costituzionale della questione dell'Ente tenuto al pagamento, il conchiudente si rimette a saviezza.

Per il Torcello e la Balzano in proprio e nella qualità:

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis,

- 1) rigettare gli appelli proposti dalla ASL II del Savonese e dal dott. Bruno Astengo e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1526 emessa dal Tribunale di Savona in data 13.11 - 5.12.2000;
- 2) I con vittoria di spese di giudizio di secondo grado comprensive di spese generali 10%, IVA e c.p.a. come per legge.

Per la Regione Liguria:

nella causa 102/2001, introdotta dalla ASL II: Si chiede che la Corte Ecc.ma voglia respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della Regione Liguria. Vinte le spese e competenze di giudizio.

Nella causa 435/2001 introdotta dal dott. Astengo:

Si chiede che la Corte Ecc.ma voglia respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della Regione Liguria siccome inammissibile o, in subordine, infondata. Vinte le spese e competenze di giudizio.

Osservato:

che l'appellante ASL n. 2 del Savonese ha impugnato la decisione del Tribunale sostenendo preliminarmente il difetto di motivazione del primo giudice in ordine all'eccepita inesistenza della sua legittimazione passiva rispetto alle domande di risarcimento proposte da Torcello Ivano e da Balzano Anna Maria in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore Torcello Michele;

che, dunque, l'appellante ha chiesto dichiararsi la legittimazione passiva della Regione Liguria

in sua vece ed ha rilevato come la contraria conclusione desumibile dal disposto della Legge Regione Liguria 24.3.2000 n. 26 sia soggetta a sindacato di costituzionalità per l'evidente contrasto dei suoi art. 1 e 2 con quanto stabilito dagli artt. 3-24-111 e 117, nella versione modificata dalla L. 18.10.2001 n. 3, della Costituzione;

che, ora, nessuno degli appellanti in causa (Asl n. 2 ed Astengo) contesta il diritto quanto meno del minore Torcello Michele al risarcimento per un illecito commesso prima del 31.12.1994 e neppure che il chiaro disposto dell'art. 2 della L. Regione Liguria 24.3.2000 n. 26 assegni alla ASL in modo inequivoco la legittimazione passiva per queste controversie, sebbene pendenti, per cui la questione di costituzionalità sollevata dalla predetta ASL n. 2 è certamente rilevante ai fini del decidere, avendo per oggetto una questione di legittimazione che necessariamente precede l'accertamento delle singole responsabilità e del quantum del credito;

che d'altra parte neppure può sostenersi l'intervenuta risoluzione della questione di costituzionalità per le pronunce della Corte Costituzionale di cui alle ordinanze n. 351 e 352 dell'8 - 16.7.2002, ordinanze con le quali si sono dichiarate inammissibili oppure è stata disposta la restituzione degli atti alla Corte di Appello ed al Tribunale di Genova su precedenti eccezioni di incostituzionalità dei predetti artt. 1 e 2 della legge regionale 26/2000, posto che in tali decisioni non vengono affrontate nel merito le questioni di costituzionalità sollevate, rilevandosi esclusivamente la mancata considerazione in esse dell'intervenuta modifica del disposto dell'art. 117 della Costituzione a seguito della entrata in vigore della L. 18.10.2001 n. 3;

che, ora, questa Corte ha già proposto, con riferimento alle medesime norme, eccezione di incostituzionalità con ordinanza del 29.11.2001 nella causa vertente tra Giordano Gaetano, in proprio e nella qualità, contro USL 1 Imperiese ed altri anche tenendo conto delle intervenute modifiche dell'art.117 Cost. ed essa in oggi, in assenza di decisivi fatti nuovi e non risultando intervenuta pronunzia del giudice delle leggi; integralmente la ripropone per consentire anche alle parti del presente giudizio di offrire il loro contributo alla sua risoluzione nella sede competente;

che, cioè, la Regione Liguria con legge n.

26/2000 ha stabilito - nell'art. 1 - la cessazione (alla data di entrata in vigore della legge regionale) delle gestioni liquidatorie costituite ai sensi dell'art. 2 comma 14 della L. 549/95, e nell'art. 2 - che "tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla Unità Sanitarie locali..., operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali... nonché agli Istituti ed enti sopra indicati, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

In ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle Aziende, Istituti ed Enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute";

che, però, con il decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali delle Regioni, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto);

che la L. 23.12.1994 n. 724 ha disposto nell'art. 6 comma 1 - che "in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime";

che tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale con sentenza 416/1995 dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 6 comma 1, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo che esso impone alla Regione di provvedere ai disavanzi di gestione;

che la L. 28.12.1995 n. 549 ha disposto nell'art. 2 comma 14 che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31.12.1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale

delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie";

che queste norme sono state interpretate dalla Cassazione nel senso che, a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali, avvenuta col decreto legislativo n. 502/1992, e per effetto dell'art. 6 comma 1 della L. 724/94 e dell'art. 2 comma 14 L. 549/95, si è verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali;

che trattasi di orientamento inaugurato dalle sentenze 7479/96 e 9804/96, confermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7482/97, seguito dalle sezioni semplici e nuovamente ribadito dalle sezioni unite con sentenze n. 12712/98 e 2032/00, con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al decreto legge 630/96 (convertito in legge 21/1997), ancora infine confermato, tra le altre, con sentenza n. 4640 del 2.4.2002;

che il predetto provvedimento è stato del resto adottato al fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale al 31.12.1994 e si è limitato a porre tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni (Cass. 4.7.1998 n. 6549);

che, infatti, l'art. 1 del decreto-legge n. 630/96 (convertito in L. 21/97) dispone che "per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del Tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'art. 34 commi 3 e 5 della legge 23.12.1994 n. 724";

che il comma 2 dell'art. 1 specifica che "le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del Tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, anche di nuova istituzione, per il suggerimento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo";

che il dato normativo quale risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle Regioni nei debiti pregressi delle Unità Sanitarie Locali) si può, quindi, considerare pacifico, nel senso che, in base ad esso, si è verificata una successione ex lege a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle soppresse Unità Sanitarie Locali e, inoltre, nel senso che, in nessun caso, possono gravare sulle "nuove" Aziende Unità Sanitarie Locali le passività pregresse;

che, in questo contesto, la legge regionale 26/2000, negli art. 1 e 2 su indicati, ha inciso profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dato che ha caricato le AUSL proprio dei debiti contratti dalle vecchie USL, trasferendo alle stesse (dal punto di vista sia sostanziale che processuale: "restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva...") gli oneri che, invece, dovevano gravare sulle regioni;

che con essa però può ritenersi in primo luogo violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché in una obbligazione di diritto comune viene sostituito d'imperio il soggetto debitore, ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto o avrebbe potuto fare seguito il consenso di una parte creditrice indeterminata, in quanto costituita da tutti i creditori delle vecchie USL; che cioè la legge regionale altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo, poiché sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione per la quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica;

che, inoltre, risulta violato l'art. 24 della Costituzione, qui notandosi che il diritto alla difesa affermato da tale disposizione è stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, essendo vietata al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia;

che, in particolare, l'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, specie nel campo dei rapporti con la p.a., non può essere violata con l'istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti

senza plausibili giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparità di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici;

che, inoltre, la necessità di una parità formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione tra poteri di azione e difesa, così che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilità tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice;

che, ora, la normativa regionale in esame non pare rispettosa di tale principio, perché (anche nel caso di liti già iniziate e, quindi, in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano e pretendono l'eguaglianza degli strumenti processuali a propria disposizione) la Regione addirittura sottrae se stessa alla soggettività passiva derivante da un rapporto obbligatorio e quindi, alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio;

che pare violato anche l'art. 111 della Costituzione (quale modificato dalla L. 23.11.99 n. 2 sul c.d. giusto processo), per il quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti" e soprattutto, per quanto qui interessa, "in condizioni di parità";

che della sussistenza di tale ultima condizione è più che lecito dubitare per gli stessi motivi indicati in relazione alla prospettata violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che, infine, la predetta normativa regionale può ritenersi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione per il quale la Regione può emanare norme legislative nelle materie di legislazione concorrente, quale è la tutela della salute, "salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";

che, infatti, la giurisprudenza costituzionale, già in presenza della precedente versione dell'art. 117 Cost., conforme all'attuale sul punto, ha ritenuto che i principi fondamentali possano desumersi direttamente o da norme costituzionali o da obblighi internazionalmente assunti o dalla legislazione statutale ordinaria, se questa sia

espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettività nazionale (le c.d. grandi riforme);

che, in sostanza, con la legislazione nazionale sopra ricordata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie Unità Sanitarie Locali e l'istituzione delle nuove Aziende Unità Sanitarie Locali) lo Stato ha inteso affrontare la grande riforma del Servizio Sanitario Nazionale (Cass. 2032/00), stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;

che, invece, con la L. 26/2000 la Regione Liguria ha onerato le nuove Aziende proprio di quelle passività pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso attribuire alle Regioni medesime;

che la Corte Costituzionale, nel vigore del precedente disposto dell'art. 117, si è poi effettivamente espressa per la costituzionalità di una legge della Regione Basilicata in materia con sentenza n. 89/2000, ma solo perché essa, in ordine ai pregressi rapporti di debito e credito delle sopresse USL, aveva introdotto meccanismi particolari di gestioni distinte e contabilità separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro posizione giuridica (ossia le neoistituite AUSL) di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, così da tutelare i creditori e al tempo stesso da escludere ogni responsabilità delle Aziende in ordine ai debiti delle vecchie USL;

che, al contrario, il meccanismo previsto dalla L. 26/2000 non sembra rispondere a queste caratteristiche, perché essa prevede stanziamenti di fondi a favore delle Aziende (art. 3) e dispone (art. 2 c. 2) che in ogni caso, nessun onere può gravare sulle Aziende per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute;

che, infatti, la circostanza che nessun onere finanziario possa gravare sulle Aziende "per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute" non esclude che, senza distinzioni, data l'ampiezza della previsione normativa, "tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle Unità Sanitarie Locali... ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s'intendono di diritto trasferiti" alle Aziende;

che, ora, a prescindere dall'atteggiamento in

concreto assunto nel caso in questione dalla Regione Liguria, sulla base tra l'altro di una sentenza di primo grado che comunque la condannava per quanto di ragione, se anche i rapporti giuridici di carattere risarcitorio ancora sub iudice come quello in esame (in cui cioè l'accertamento di pretese anche a titolo extracontrattuale verso le vecchie USL è ancora in corso), sono così trasferiti alle AUSL, è però fortemente in dubbio che essi integrino invece le "eventuali situazioni debitorie ulteriori e sopravvenute" per le quali è escluso ogni onere delle AUSL medesime;

che per situazioni debitorie non "ulteriori o sopravvenute" poi, nonostante le buone notizie sull'esito della liquidazione fornite dalla Regione Liguria nelle sue difese, resta il fatto che il limite di cui all'art. 2.2. non esiste;

che, inoltre, il finanziamento regionale, anche a volerlo ritenere adeguato, comunque non esclude che le Aziende debbano ora rispondere con tutto il proprio patrimonio in relazione alla titolarità passiva dei rapporti ad essa trasferiti di diritto, senza che sia stato predisposto un meccanismo atto ad evitare una confusione di masse patrimoniali (il che tra l'altro ben può giustificare il persistere delle difese della AUSL in punto legittimazione anche in appello);

che le modifiche apportate recentemente all'art. 117 della Costituzione non mutano sostanzialmente il quadro esistente in precedenza, solo che si consideri, secondo quanto già esposto, come la materia della salute resti oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, alle quali spetta la potestà legislativa al riguardo, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

che, pertanto, come già accennato, il principio secondo cui le Aziende Unità Sanitarie Locali non rispondono dei preesistenti debiti delle vecchie USL ha carattere di imperatività ed inderogabilità e, essendo contenuto in una delle cosiddette grandi riforme, vincola anche la legislazione regionale (vedi Cass. 2032/00);

che, del resto, anche Corte Costituzionale n. 89/2000 ha osservato che la disposizione di cui all'art. 6 comma 1 L. 724/94 è da considerare, per la finalità perseguita, in rapporto di coesenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore dell'orga-

nizzazione sanitaria locale, così da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i crediti delle sopresse USL;

che, dunque, se anche in base all'art. 117 novellato la determinazione dei principi fondamentali (tra cui quello ora indicato), spetta allo Stato, la potestà legislativa delle Regioni deve essere esercitata in modo rispettoso di tali principi, la cui determinazione sarebbe altrimenti inutile;

che, pertanto, va sottoposta alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L. Regione Liguria 26/2000 in relazione agli articoli sopra indicati, in quanto rilevante e non manifestamente infondata;

che ne consegue la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello promosso davanti alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 L. 11.3.1953 n. 87 ed 1 L. 9.2.1948 n. 1, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 24.3.2000 n. 26 della Regione Liguria in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo con riferimento al principio di cui al decreto legislativo n. 502/1992 ed all'art. 6 della legge n. 724/1994);

sospende il giudizio in corso;

ordina che, a cura della cancelleria, quest'ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria.

Così deciso in Genova il 9.10.2002.

IL PRESIDENTE